
CHILD PROTECTION POLICY

Ultima revisione: gennaio 2024



Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - Ente del Terzo Settore
Passaggiata di Ripetta, 11 – 00186 Roma
Tel: 06.32652401
iprs@iprs.it - www.iprs.it

Indice

1. Premessa	pag. 4
2. Obiettivi e principi della politica	pag. 4
3. Definizioni e principali definizioni	pag. 5
4. Condotta	pag. 6
5. Il consenso	pag. 8
6. Sanzioni	pag. 8
7. Selezione ed assunzione di personale	pag. 8
8. Valutazione e identificazione dei rischi	pag. 9
9. Riservatezza delle informazioni e privacy	pag. 9
10. Definizione e sensibilizzazione. La formazione del personale	pag. 10
11. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	pag. 11
12. Sistema di segnalazione interna	pag. 12
13. Sistema di segnalazione esterna	pag. 12
14. Responsabilità nell'attuazione della politica	pag. 12
ALLEGATO A - Procedura di segnalazione delle violazioni	pag. 13

1. Premessa

L'istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS Ets) è impegnato nello studio, attraverso gli strumenti della psicoanalisi, di fenomeni sociali, quali il disagio, la marginalità, la devianza, la discriminazione, il razzismo e la vulnerabilità.

All'attività di analisi l'Istituto affianca la partecipazione ad una molteplicità di progetti a livello nazionale e europeo, molti dei quali coinvolgono direttamente i minorenni.

La difesa dei diritti della persona, ed in particolare dei minorenni, rappresenta per l'IPRS Ets il criterio che guida l'intera attività. Nei progetti che coinvolgono le persone di minore età tale principio si traduce nella realizzazione di un ambiente di apertura all'ascolto, che favorisca l'espressione di problematiche, la rilevazione di segnali di disagio nei minorenni, la prevenzione di ogni forma di abuso, violenza e sfruttamento senza alcuna discriminazione di ordine razziale, religioso, politico, culturale o di genere.

IPRS Ets ritiene dunque essenziale adottare formalmente il presente documento, che costituisce la Politica per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (d'ora in avanti Policy) e che impone principi, regole e prassi operative condivise.

La Policy si conforma ai principi e ai valori che sono alla base dei principali Trattati Internazionali che riguardano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quali la *Dichiarazione Universale dei diritti Umani* (1948); la *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* (1989); la *Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori* (1996); la *Convenzione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2000); la *Carta Costituzionale della Repubblica Italiana* (in particolare art. 3). La Policy tiene conto, inoltre, del documento europeo "*The International Child Safeguarding Standard*" e adotta il principio del pieno riconoscimento della soggettività del minorenne quale soggetto di diritti che è a fondamento della normativa nazionale vigente.

2. Obiettivi e principi della politica

Il presente documento è volto a tutelare i diritti, la libertà, la dignità e gli interessi delle persone di minore età coinvolte nelle ricerche e nei progetti portati avanti dall'Istituto, attraverso la definizione di criteri etici e procedure di garanzia.

La Policy tutela tutti i minorenni indipendentemente dall'età, dal sesso, dal genere, dalla presenza di disabilità, dalla provenienza geografica, dall'appartenenza etnica, dall'estrazione socio-economica o dalla fede religiosa. L'Istituto si impegna inoltre nella rimozione di eventuali ostacoli alla comunicazione da parte del minorenne dei suoi bisogni e/o delle sue esigenze.

Obiettivi della Policy sono:

- Definire regole di condotta a tutela dei minorenni coinvolti nei progetti o nelle ricerche;
- Individuare le attività e le circostanze dalle quali possa derivare un danno per le persone di minore età (c.d. aree di rischio o attività a rischio);
- Promuovere, anche attraverso attività di formazione, la consapevolezza dei dipendenti e dei collaboratori dell'Istituto circa le modalità di tutela dei minorenni.

La Policy deve ritenersi efficace nell'ambito di tutti i progetti che coinvolgono l'Istituto, anche in collaborazione con altri Enti o con soggetti terzi nei quali siano coinvolti minorenni è da considerarsi parte integrante della documentazione relativa ai singoli progetti. L'adesione alle prescrizioni della Policy deve essere accettata per iscritto dai partner di progetto e dalle controparti. Pertanto, le organizzazioni Partner devono adottare la presente Policy o averne sviluppate di proprie che abbiano un approccio e degli standard simili.

3. Definizioni e principi generali

Per **minorenne**, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si intende l'essere umano di età inferiore ai diciotto anni.

Ogni attività che coinvolge le persone di minore età deve essere ispirata a principi di dignità, responsabilità e rispetto.

Nello svolgimento dei progetti che prevedono un'interazione significativa e duratura con i minorenni, fondamentale importanza riveste l'etica della relazione, che deve essere incentrata sull'ascolto e sul dialogo con il minorenne, nonché sul rispetto della sua volontà di interazione con l'adulto. In particolare, la considerazione da attribuire alla volontà del minorenne va parametrata alle sue capacità intellettive, sensoriali, linguistiche e motorie, in relazione alle diverse fasi evolutive e all'ambiente sociale dello stesso.

Fondamentale importanza riveste il rispetto delle diverse identità culturali delle persone con cui l'Istituto viene in contatto.

4. Condotta

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, i dipendenti, i collaboratori, gli stagisti e tutto lo staff degli Enti partner:

- Agiranno sempre nel rispetto delle persone di minore età, promuovendo e tutelando il loro benessere psicofisico e i loro diritti fondamentali, e rispettando il loro diritto di espressione e le loro manifestazioni di volontà;
- Nelle attività legate ai progetti, proteggeranno i minorenni da possibili pregiudizi e strumentalizzazioni, attraverso opportune modalità di prevenzione;
- Favoriranno l'emersione dei pregiudizi subiti dal minorenni dolosamente o a causa di negligenza o imperizia;
- Prenderanno in carico le segnalazioni circa i pregiudizi subiti dal minorenni con la massima sollecitudine, coinvolgendo soggetti interni e esterni all'Istituto, che possano rendersi utili al fine di meglio tutelare la posizione del minorenni;
- Agiranno al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Le esigenze di riservatezza non potranno in ogni caso prevalere sul dovere di informare le competenti autorità nel caso di sospetti reati;
- Si asterranno da condotte che potrebbero mettere il minorenni in pericolo;
- Si asterranno da condotte che costituiscano un esempio negativo per le persone di minore età;
- Non dovranno mai attuare discriminazioni nei confronti di un minorenni, evitando anche l'insorgere di situazioni che potrebbero portare a discriminazione;
- Dovranno trattare le persone di minor età senza distinzioni basate sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche del minorenni, dei suoi genitori o rappresentanti legali, sulla sua origine nazionale, situazione etnica o sociale;
- Non dovranno tollerare o partecipare a comportamenti di minorenni che siano illegali, abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- Eviteranno pressioni psicologiche o condizionamenti nello svolgimento di interviste, nella somministrazione di questionari o di test psicologici che possano far sentire il minorenni inadeguato o costretto a partecipare al progetto;

- Utilizzeranno modalità di ascolto che rispettino i diversi tempi di adattamento dei minorenni e l'esigenza di un ambiente emotivamente sereno. Instaureranno un rapporto di fiducia prima dell'avvio delle attività nel rispetto di principi di sensibilità e discrezione per i contenuti emotivi o affettivi eventualmente espressi dalla persona di minore età e si asterranno da condotte di manipolazione o da incentivi indebiti, dalla proposizione di domande insistenti o fuorvianti, nonché da modalità di comunicazione suggestive;
- Si asterranno dalla raccolta di dati ulteriori rispetto a quelli strettamente indispensabili per il progetto e per i quali il minorenne e i genitori hanno espresso il consenso;
- Svolgeranno le attività con i minorenni con il consenso dei genitori o del tutore legale.

Questo elenco non è da intendersi né esaustivo, né esclusivo. Il principio ad esso sotteso è che tutti i destinatari del presente disciplinare debbano astenersi da qualsiasi affermazione o atto che possa costituire una cattiva pratica o un comportamento potenzialmente abusante o lesivo dei diritti delle persone di minore età.

Ai destinatari della Policy è severamente vietato:

- 1) Ricorrere a punizioni corporali nei confronti dei minorenni;
- 2) Umiliare, discriminare i minorenni o avere un comportamento sprezzante nei loro confronti;
- 3) Avere atteggiamenti con i minorenni che possano essere considerati inappropriati;
- 4) Organizzare attività che possono esporre persone di minor età a rischi di abuso;
- 5) Stabilire una relazione con i minorenni che possa costituire un abuso o una forma di sfruttamento;
- 6) Adottare un linguaggio o comportamenti provocatori nei confronti dei minorenni;
- 7) Non rispettare la privacy dei minorenni;
- 8) Scattare foto o registrare video che possano arrecare pregiudizio ai minorenni;

I destinatari del documento sono tenuti a rispettare i principi della presente politica di protezione dell'infanzia anche al di fuori dell'Istituto.

5. Il consenso

Il minorenni e il genitore o il tutore legale devono essere messi in condizione di esprimere un consenso consapevole ed informato alla partecipazione al progetto o alla ricerca. A tal fine, il Responsabile del progetto deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione in forma chiara e facilmente comprensibile anche per la persona di minore età. Nel rapportarsi al minorenni, in particolare, il Responsabile del progetto deve garantire che sia utilizzato un linguaggio semplice, lineare e adeguato alle sue capacità di comprensione.

La volontà contraria del minorenni dovrà considerarsi prevalente su quella favorevole del genitore o del tutore legale.

Il modulo del consenso dovrà esplicitare i benefici e i potenziali rischi della partecipazione al progetto per il minorenni, il responsabile del trattamento dei dati raccolti, l'uso dei dati oggetto di elaborazione, le misure adottate per la tutela della riservatezza dei dati, le finalità del progetto.

Nei progetti di lunga durata dovranno essere previste modalità di revisione o revoca del consenso al fine di considerare l'evoluzione delle capacità di comprensione del minorenni e di confermare il consenso ove lo stesso raggiunga la maggiore età.

6. Sanzioni

La violazione di questa politica e il mancato rispetto delle responsabilità da essa derivanti può comportare l'avvio di azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, nonché l'interruzione di qualsiasi relazione professionale o commerciale con collaboratori o partner di progetto.

L'Istituto potrà altresì agire giudizialmente per le violazioni del presente disciplinare a tutela della sua immagine e delle persone di minore età danneggiate dalle condotte lesive.

7. Selezione ed assunzione di personale

L'assunzione e la selezione del personale riflette l'impegno dell'Istituto nella tutela delle persone di minore età, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minorenni.

I candidati per posizioni che comportino contatto diretto con i minorenni vengono selezionati in base alle specifiche competenze e all'esperienza pregressa e sono avvertiti della natura vincolante di questa Policy.

In fase di assunzione si procede a verificare che il loro stato sia esente da condanne penali o carichi pendenti per reati nei confronti di minorenni. I curriculum dei candidati selezionati vengono conservati dall'Ufficio del personale unitamente alla documentazione concernente il lavoratore dipendente.

All'atto dell'assunzione dei lavoratori o dell'accordo di collaborazione per i tirocinanti o i collaboratori esterni, viene fornita copia della presente Policy e viene inserita una specifica clausola di rimando alle politiche di protezione dell'infanzia che va accettata firmata e sottoscritta per presa visione.

8. Valutazione e identificazione dei rischi

Tutti i progetti che coinvolgono persone di minore età devono essere preventivamente valutati al fine di identificare eventuali rischi per gli stessi e prevedere idonee misure di contrasto e tutela a favore del minorenne.

Della valutazione di cui sopra il Responsabile di progetto redige una scheda che verrà conservata unitamente alla documentazione relativa al progetto stesso.

9. Riservatezza delle informazioni e privacy

Ogni attività di IPRS Ets è svolta nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati e delle informazioni relative a persone di minore età. L'istituto ha adottato le misure necessarie, adeguate e idonee per la migliore tutela dei dati dei minorenni in base al Reg. 2016/679 in materia di privacy e ai destinatari della presente Policy è richiesto il pieno rispetto delle direttive impartite dall'Istituto in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Privacy IPRS Ets presente su www.iprs.it all'indirizzo <https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2018/10/Informativa-sulla-privacy-DEF.pdf>).

Le informazioni riservate di cui i destinatari del presente documento dovessero venire a conoscenza, nello svolgimento delle attività di loro competenza non dovranno essere divulgate all'esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali.

10. Diffusione e sensibilizzazione. La formazione del personale.

IPRS Ets garantisce un'ampia diffusione della Policy tra tutti i membri del Consiglio Direttivo, i dipendenti, i collaboratori, le organizzazioni e gli enti con cui l'istituto si rapporta quale partner di progetto, nonché i minorenni.

Nella diffusione della policy IPRS Ets garantisce che la stessa sia perfettamente comprensibile a tutti; a tal fine può prevedere l'utilizzo di traduzioni nella lingua dei beneficiari e la produzione di materiali a misura di bambino.

I principi della Policy devono essere inclusi nella formazione iniziale e continuativa del personale.

All'inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro, IPRS Ets fornisce una copia della Child Protection Policy nonché tutte le informazioni necessarie a prevenire e identificare ogni forma di rischio presente nei progetti da loro curati. Tutto lo staff di IPRS Ets deve attestare di aver ricevuto e di aver preso conoscenza della presente Policy.

IPRS Ets si impegna ad assicurare supporto, supervisione e una formazione periodica e appropriata rispetto alle conoscenze del personale e condivisa con modalità partecipative, così da incoraggiare i dipendenti a manifestare eventuali problemi e criticità.

In particolare, per ogni nuovo dipendente o collaboratore, l'Istituto si impegna ad effettuare una apposita attività di formazione che coinvolga i principi fondamentali della presente Politica; le definizioni delle possibili forme di maltrattamento e di sfruttamento e i segnali mediante i quali riconoscerle; le procedure di segnalazione in caso di sospetta violazione della Policy.

IPRS Ets garantisce un'ampia diffusione della Politica di protezione dei minorenni tra tutto il personale dipendente, i collaboratori, i minorenni ed i loro genitori/tutori coinvolti nelle attività e nei progetti.

In particolare:

- La Policy è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto (www.iprs.it);
- I principi della Policy vengono richiamati in specifiche clausole che vengono inserite in tutti i contratti e agli accordi di partnership. Con la sottoscrizione del contratto o dell'accordo si dichiara la presa visione e accettazione di tali clausole dalla data di approvazione della stessa in avanti;
- Una copia della Policy viene distribuita a tutti i dipendenti e collaboratori di IPRS Ets;
- I principi fondamentali della Policy vengono richiamati in materiale di comunicazione e di presentazione di IPRS Ets a finanziatori e partner di progetto;

- Per assicurare che la Politica sia pienamente compresa, IPRS Ets si impegna a realizzare versioni child-friendly della stessa.

11. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Nell'uso dei mezzi di comunicazione come internet, siti web, siti di social network, IPRS Ets pone la massima attenzione per assicurare che le persone di minore età non siano esposte ad alcun possibile rischio.

Le comunicazioni dell'Istituto dovranno essere rispettose della dignità dei minorenni. Le loro immagini devono essere selezionate nel rispetto della loro persona e pubblicate solo dopo aver ricevuto il consenso del genitore o tutore legale. Il Responsabile del progetto nel quale siano coinvolti minorenni:

- a) Prima di registrare, fotografare o filmare un minorenne deve chiedere il suo consenso e quello dei suoi genitori o del suo tutore. Il Responsabile deve anche informare e spiegare come sarà utilizzato e gestito il materiale raccolto;
- b) Nel registrare, fotografare o filmare un minorenne deve rispettare le tradizioni culturali e religiose dello stesso, nonché evitare messaggi potenzialmente stereotipati, discriminanti e sensazionalistici;
- c) Può pubblicare video o fotografie solo se queste siano rispettose della dignità del minorenne e prive di riferimenti sessuali. Le fotografie non devono sfruttare immagini di dolore o di sofferenza né essere offensive;
- d) I dati del minorenne possono essere oggetto di pubblicazione solo ove assolutamente necessario e, in ogni caso, la pubblicazione deve limitarsi al nome, all'età e al paese d'origine. Ulteriori riferimenti vanno concordati dal soggetto e da esso autorizzati.

La gestione dei dati dei minori dovrà essere fatta nel rispetto del Regolamento europeo 679/16 ed esclusivamente con il consenso dei genitori o del tutore.

12. Sistema di segnalazione interna

IPRS Ets ha adottato la **procedura di segnalazione delle violazioni** pubblicata in calce al presente documento (*ALLEGATO A*).

Su incarico del Consiglio Direttivo il Presidente di IPRS Ets svolge la funzione di Child Protection Officer, ed è responsabile della gestione di eventuali **segnalazioni di abuso nei confronti di minorenni**.

Il ruolo del Child Protection Officer deve essere pubblicizzato e reso noto all'interno dell'Istituto, anche attraverso la diffusione della presente Policy, incoraggiando la pronta segnalazione di sospetti abusi o maltrattamenti. IPRS Ets fornisce gli strumenti necessari per denunciare ogni forma di maltrattamento, adottando strumenti di segnalazione idonei ad essere utilizzati anche dal minorenne.

La segnalazione può essere fatta da un minorenne, un genitore, un tutore, un familiare, un dipendente o un membro di altre organizzazioni partner. Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi sospetto di condotta lesiva dei diritti del minorenne e violazione della presente Policy. Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta, per email, attraverso una telefonata, una richiesta di colloquio, una lettera o ogni altra modalità che consenta a chiunque di esercitare il proprio diritto all'auto-tutela.

IPRS Ets garantisce la massima riservatezza nella gestione delle segnalazioni. Nella gestione delle segnalazioni l'Istituto opera nel rispetto delle vittime e dei testimoni, garantendo il rispetto dei loro diritti alla riservatezza, all'uguaglianza e all'accesso alla giustizia.

13. Sistema di segnalazione esterna

Il Child Protection Officer si impegna a segnalare all'Autorità Giudiziaria le violazioni del presente disciplinare che possano configurare fattispecie di reato.

14. Responsabilità nell'attuazione della politica

La tutela delle persone di minore età è una responsabilità condivisa da tutti i membri dell'Istituto.

Il Presidente e il personale di IPRS Ets, ognuno secondo le proprie funzioni operative, hanno la responsabilità di creare un ambiente di lavoro che favorisca l'attuazione e lo sviluppo dei principi della presente Politica.

Il Presidente nell'esercizio della funzione di Child Protection Officer può nominare un delegato alla diffusione e all'aggiornamento della Policy, selezionandolo tra i membri dello staff che non svolgano attività a contatto diretto con i minorenni.

Il Child Protection Officer ha il compito di:

- Diffondere la presente Policy all'interno di IPRS Ets;
- Raccogliere le segnalazioni di sospetti abusi ai diritti dei minorenni, dandone notizia ove necessario all'Autorità Giudiziaria;
- Proporre aggiornamenti periodici della presente Politica o nominare un delegato all'aggiornamento. In particolare, con cadenza biennale, il CPO valuterà l'efficacia della Policy e l'eventuale necessità di implementare le procedure di attuazione. Della valutazione redigerà apposita relazione che verrà conservata dall'Istituto.

ALLEGATO A

A. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il Presidente dell'Istituto assume le funzioni Child Protection Officer (CPO) ed è responsabile per l'applicazione della politica di tutela delle persone di minore età, riceve e gestisce le eventuali segnalazioni di abuso e più in generale di violazioni della Child Policy.

È autorizzato ad effettuare una segnalazione il minorenni, un genitore, un tutore, un familiare, ciascun dipendente o collaboratore di IPRS, i partner di progetto. Destinatario della segnalazione è il Child Protection Officer.

Oggetto della segnalazione è qualsiasi sospetto di comportamenti lesivi o scorretti, nonché qualsiasi violazione della presente Policy.

Ove il CPO riceva una segnalazione, avvierà una procedura di verifica volta ad accertare l'effettiva sussistenza della violazione segnalata. A tal fine potrà ascoltare il minorenni coinvolto, i suoi genitori o il tutore nonché i soggetti che operano all'interno del progetto nel quale la violazione si sarebbe verificata. Di tali audizioni redige un verbale. Il Child Protection Officer potrà altresì raccogliere documentazione sull'accaduto.

Il CPO deve informare la persona interessata delle segnalazioni che sono state mosse nei suoi confronti in modo da dare l'opportunità al soggetto di presentare la propria versione degli eventi in questione.

La persona oggetto della segnalazione potrà temporaneamente essere sospesa dalle sue attività, se inerenti minorenni, durante il corso delle indagini interne.

Colui che ha fatto la segnalazione sarà periodicamente informato sull'andamento della procedura attivata.

Ogni presunta violazione della Child Policy deve essere segnalata e investigata.

Le violazioni della Policy costituiscono un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato anche con il recesso dal contratto di lavoro.

Al fine di garantire una procedura di segnalazione facilmente accessibile al minorenni, non sono previste particolari formalità nella rappresentazione della violazione al CPO. La violazione potrà essere segnalata in forma scritta (email, lettere, comunicazioni di qualsiasi genere) o in forma orale.

Delle segnalazioni ricevute in forma orale il Responsabile redige un verbale sottoscritto dal segnalante.

La procedura di segnalazione garantisce la riservatezza di tutti i soggetti

coinvolti. Non verrà reso noto il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona accusata, fatti salvi gli obblighi di legge e le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria.

La persona accusata in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria.

L'Istituto si impegna a contrastare ogni forma di intimidazione, ritorsione o rappresaglia nei confronti del segnalante o di colui che fornisca un contributo all'indagine.